

## Diritto all'affettività in carcere: spiragli di un cambiamento.

di **Giuseppe Domingo** e **Andrea Mizzon**

**Sommario** 1. Premessa. - 2. La sentenza n. 301/2012: un primo monito della Corte Costituzionale sul diritto all'affettività. - 3. I tentativi di riforma legislativa. - 4. Il rinnovato intervento della Consulta con la sentenza n. 10/2024. - 5. Le posizioni e gli interventi dei diversi attori istituzionali. - 6. Conclusioni.

### 1. Premessa.

Il presente contributo intende esaminare lo stato di attuazione del diritto della persona detenuta di svolgere colloqui intimi con il proprio partner, analizzando principalmente la nota pronuncia della Corte costituzionale con cui veniva dichiarata la parziale illegittimità della disciplina dei colloqui prevista dalla normativa penitenziaria.

In particolare, con sentenza del 26 gennaio 2024, n. 10, la Consulta ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”*.

La ferma apertura della Corte nel conferire pieno riconoscimento e compiuta cittadinanza costituzionale al diritto all'affettività delle persone *in vinculis* è senza dubbio meritevole di essere accolta con favore; tuttavia, si ritiene che tale decisione sia intervenuta, probabilmente, con eccessiva tardività.

La pronuncia del 2024, infatti, è giunta a circa dodici anni di distanza da una precedente decisione sul tema, la sentenza n. 301 del 2012, in cui gli stessi Giudici costituzionali evidenziarono l'importanza della questione e colsero l'occasione per rivolgere un monito al Legislatore.

Ad ogni modo, allo stato, è corretto affermare che la pronuncia della Corte costituzionale non ha ancora trovato alcuna concreta applicazione negli istituti di pena italiani, derivandone la responsabilità di tutte le Istituzioni chiamate a darvi attuazione, ed *in primis* dell'Amministrazione penitenziaria.

La negazione del diritto all'affettività - ivi incluso quello alla sessualità – continua a determinare un'espiazione di pena indebitamente più severa ed afflittiva di quanto dovuto.

Una negazione che non trova, ormai, alcuna giustificazione.

## **2. La sentenza n. 301/2012: un primo monito della Corte costituzionale sul diritto all'affettività.**

Appare utile, cronologicamente, esaminare la sentenza n. 301 del 2012 della Corte costituzionale<sup>1</sup>, avente ad oggetto la questione costituzionale sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Firenze che riteneva l'articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in contrasto con plurimi parametri costituzionali.

Il rimettente ha contestato, nel caso di specie, la previsione normativa della necessità di un controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così agli stessi di avere rapporti affettivi intimi, anche di carattere sessuale, con il coniuge o con la persona convivente *more uxorio*.

Seppur riferita, come evincibile, a soli rapporti (*i.e.* relazioni) stabili, l'ordinanza fiorentina ha evidenziato problematiche decisamente significative e non banali che riguardano una grande platea dei soggetti detenuti.

Molteplici sono state, nell'ordinanza citata, le disposizioni costituzionali ritenute violate: l'art. 2 Cost., in forza del quale è dovere della Repubblica riconoscere e garantire i diritti fondamentali della persona; l'art. 3 Cost., con riguardo tanto alla previsione del primo comma, quanto alla previsione del secondo comma, ove si stabilisce che "*è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli [...] che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana*"; l'art. 27 Cost., terzo comma, in forza del quale "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità*", nonché in quanto verrebbe, in tal modo, compromessa anche la funzione rieducativa della pena<sup>2</sup>; gli artt. 29 e 31 Cost., posti rispettivamente a garanzia dell'unità familiare e a protezione della maternità, con particolare riferimento, in primo luogo ma non esclusivamente, ai detenuti che vengono ad essere sradicati

---

<sup>1</sup> Per ulteriore analisi sul punto, si veda: S. Talini, *Un diritto "sommerso": la questione dell'affettività in carcere approda alla Corte costituzionale*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 2012.

<sup>2</sup> Cfr. Corte Cost., sent. del 19 dicembre 2012 ( ud. 11 dicembre 2012) n. 301: l'astinenza sessuale coatta spingerebbe di conseguenza il detenuto alla ricerca di pratiche alternative, quali, ad esempio, l'omosessualità, che non sarebbe così una scelta consapevole del detenuto ma un effetto dell'adattamento dell'individuo al contesto di privazione carcerario; Eadem, *L'affettività ristretta*, in *Costituzionalismo.it*, 2025; Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, *Le dimensioni dell'affettività*, in *Le Dispense dell'ISSP*, 2013, n. 3, disponibile in <https://www.bibliotecadap.it/issp/xl/30.pdf>.

da un rapporto affettivo stabile con il proprio partner ed i propri figli<sup>3</sup>; l'art. 32 Cost., posto a tutela della salute, inevitabilmente lesa da un'imposta astinenza sessuale ed affettiva.

Molti, dunque, sono stati gli aspetti segnalati e degni di nota nell'ordinanza.

L'interruzione improvvisa, e spesso per un tempo prolungato, del sostegno affettivo e sentimentale, che può dirsi trovare espressione soprattutto nell'attività sessuale, comporta inevitabilmente per il detenuto un progressivo inaridimento della sua emotività e la conseguente rottura della percezione sociale della coppia.<sup>4</sup> Una delle conseguenze è, ad esempio, rappresentata dal c.d. fenomeno dei "matrimoni bianchi", vale a dire matrimoni celebrati ma non consumati a causa della sopravvenuta condizione di detenzione del partner.<sup>5</sup>

L'ambito delle relazioni affettive con i familiari costituisce - come noto - elemento centrale del trattamento rieducativo del detenuto<sup>6</sup>.

Sul punto, è proprio la legge n. 354/1975, all'art. 15, a prevedere, infatti, che il trattamento del condannato e dell'internato debba svolgersi agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e, in particolare, i rapporti con la famiglia. L'ambiente familiare rappresenta per il detenuto un importante punto di riferimento: di sostegno, non solo affettivo, ma anche economico; di riferimento, con e nella società esterna al carcere; di rinascita, nel periodo successivo all'avvenuta scarcerazione, in quanto essenziale per un futuro e corretto reinserimento sociale.

Dal punto di vista prettamente sessuale, l'inibizione della sessualità può comportare, quale effetto, quello di condurre i detenuti verso forme patologiche di aggressività o, al contrario, di avvilitamento.<sup>7</sup>

La stessa astinenza può impedire, con particolare riferimento anche ai detenuti minorenni, uno sviluppo normale della sessualità, con ricadute spesso nocive, tanto di ordine fisico quanto psicologico.

---

<sup>3</sup> C. Renoldi, *Il diritto all'affettività delle persone detenute: la parola alla Corte costituzionale*, in Quest. Giust., 2012, n. 4; M. Minafra, *La tutela genitoriale nel preminente interesse del minore: mai più "bambini detenuti"*, in Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?, Giurisprudenza Penale Web, 2019, n. 2-bis; C. Brunetti, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in Rass. Penit. E Crim., 2008, n.3.

<sup>4</sup> A. D. de Rossi, *Architettura penitenziaria. Diritti Umani e qualità della salute. L'affettività in carcere: modelli da ripensare*, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2-bis; F. Ceraudo, *La sessualità in carcere: aspetti psicologici comportamentali ed ambientali*, in Ristretti Orizzonti, 2002.

<sup>5</sup> A. Pugiotto, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in Giurisprudenza penale 2-bis.

<sup>6</sup> D. Certosino, *Il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni affettive*, in Archivio Penale, Fascicolo n. 2 – Maggio-Agosto 2021 (Web).

<sup>7</sup> F. Ceraudo, op. cit.

L'astinenza può comportare, altresì, quale ulteriore conseguenza lesiva del diritto costituzionale alla salute (individuale e collettiva) un'intensificazione dei rapporti a rischio con contestuale deterioramento dello stato di salute.<sup>8</sup>

Sull'importante questione sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze, la Consulta si è tuttavia pronunciata nel senso di ritenere la stessa inammissibile<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. Corte Cost., sent. del 19 dicembre 2012 (ud. 11 dicembre 2012) n. 301. Scrive la Consulta che, secondo il rimettente, *“L'art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 si porrebbe, da ultimo, in contrasto con l'art. 32 Cost., tanto in rapporto alla previsione del primo comma, in base alla quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», quanto in relazione al disposto della seconda parte del secondo comma, per cui «la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Il ricorso alla masturbazione o a pratiche omosessuali, conseguente alla forzata «astinenza sessuale» con il «partner», comporterebbe, infatti, una «intensificazione dei rapporti a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute». La stessa astinenza, in sé considerata, non aiuterebbe, inoltre, «in persone che hanno ormai superato l'età puberale, uno sviluppo normale della sessualità con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico”*.

<sup>9</sup> In particolare, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata per due distinte ragioni. In primo luogo, l'inammissibilità è derivata dalla mancanza di un'adeguata motivazione sulla rilevanza della questione. La seconda ragione di inammissibilità, invece, è ricondotta al petitum e alla ritenuta inutilità di una pronuncia ablativa nei termini richiesti. Più precisamente, di fronte alle censure di illegittimità costituzionale, i Giudici riconoscevano all'ordinanza de qua il merito di aver richiamato alla memoria collettiva *“un'esigenza reale e fortemente avvertita [...] che merita ogni attenzione da parte del legislatore”*. Tuttavia, la Consulta ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sotto un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, l'ordinanza di rimessione era contraddistinta da un vizio di omessa indicazione delle ragioni per le quali fosse necessario fare applicazione della norma censurata nel caso di specie. Invero, era stata - peraltro - omessa l'indicazione della possibilità per il reclamante di poter beneficiare o meno dei permessi premio, previsti dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975. Possibilità, questa, che avrebbe determinato allo stesso una soluzione rispetto alle prospettate esigenze, permettendogli di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il partner al di fuori dell'ambiente carcerario. In secondo luogo, si specifica in sentenza, la richiesta di un generico intervento ablativo del controllo visivo sui colloqui, con riguardo alla generalità dei detenuti, si tradurrebbe in un intervento per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo. Non sarebbe perciò ipotizzabile, secondo la Consulta, la rimozione pura e semplice della norma dall'ordinamento, richiedendo necessariamente una disciplina che preveda termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute. Il giudice a quo avrebbe dovuto chiedere, precisa la Corte, una pronuncia additiva di principio, con l'effetto di lasciare ai giudici comuni la possibilità di garantire il diritto stesso, nell'attesa che di un intervento legislativo. In particolare, suggerisce la Corte, il giudice a quo, nel caso di specie, avrebbe dovuto richiedere una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 ord..pen, nella parte in cui non prevede eccezioni alla regola del controllo a vista sui colloqui dei detenuti al fine di tutelare il diritto all'intimità affettiva e sessuale del medesimo con i propri familiari. Vd.

Al tempo stesso, la Corte ha evidenziato l'importanza della questione<sup>10</sup> e la necessità di porvi comunque rimedio.

Infatti, pur non intervenendo, la Corte, nell'esaltare la problematica, ha intrapreso un iter terminato, nel 2024, in una sentenza additiva di principio dalla forte valenza monitoria.<sup>11</sup>

Vi è da segnalare, a prescindere dall'esito della pronuncia appena trattata, che all'ordinanza di remissione deve essere riconosciuto il grande merito di aver messo in luce una condizione di continua privazione dei diritti dei detenuti, rimasta fino a quel momento ignorata.

### **3. Recenti proposte di riforma legislativa.**

Il tentativo di dare riconoscimento normativo al diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute e internate si è tradotta nella presentazione di proposte di modifica legislativa; sempre finite, tuttavia, in un nulla di fatto.<sup>12</sup>

A tal proposito, in tutte le proposte succedutesi nel corso degli anni, si può ravvisare quale comune denominatore l'intento di assicurare a pieno l'esercizio di tale diritto sia all'interno della dimensione muraria del carcere, attraverso, peraltro, proposte di modifica della disciplina del colloquio ex art. 18 ord. pen., e di modifica

---

S. Talini, *Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro le sbarre (secondo la Sentenza n. 301 del 2012)*, in *Studium Iuris*, 2013, n. 10.

<sup>10</sup> Cfr. Corte Cost., sent. del 19 dicembre 2012 (ud. 11 dicembre 2012) n. 301. Si legge, sul punto, che "L'ordinanza di remissione evoca, in effetti, una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nel già ricordato istituto dei permessi premio, previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce dalle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali richiamati dal rimettente (peraltro non immediatamente vincolanti, come egli stesso ammette) e dell'esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli artt. 8, paragrafo 1, e 12 – prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 4 dicembre 2007, *Dickson contro Regno Unito*, e 29 luglio 2003, *Aliev contro Ucraina*)".

<sup>11</sup> Cfr. paragrafo 4.

<sup>12</sup> Si veda: M. E. Salerno, *Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento Italiano su una questione controversa*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 1; S. Talini, *Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro le sbarre (secondo la Sentenza n. 301 del 2012)*, op. cit..

dei requisiti previsti per la concessione dei c.d. permessi ordinari e permessi-premio, rispettivamente previsti agli artt. 30 e 30-ter ord. pen.

Una prima preziosa occasione di svolta si sarebbe già potuta avere grazie alla convocazione degli Stati generali sull'esecuzione penale.<sup>13</sup>

Particolarmente interessanti, sul punto, sono state le proposte trasfuse nel documento finale approvato dal tavolo 6, denominato *"Mondo degli affetti e territorializzazione della pena"*.

I componenti del Tavolo, partendo dalla considerazione secondo cui la disciplina dei permessi<sup>14</sup>, stanti i relativi presupposti soggettivi e oggettivi, fosse inadeguata a garantire al detenuto un effettivo esercizio del proprio diritto all'affettività nel senso più ampio del termine, hanno segnalato l'opportunità, per un verso, di modificare il comma 2 dell'art. 30 ord. pen., relativo al permesso c.d. ordinario e, dall'altro, di introdurre *ex novo* nel nostro sistema penitenziario la figura del c.d. "permesso di affettività".<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale, visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali italiane*, Pacini Giuridica, 2016. Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, voluti dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, avviati il 19 maggio 2015 all'istituto di Bollate e conclusi il 19 aprile 2016 a Rebibbia, hanno rappresentato un percorso di riflessione e approfondimento, durante il quale 18 Tavoli di lavoro, composti da personalità esperte del sistema penitenziario, hanno dibattuto e prodotto riflessioni e proposte circa l'esecuzione della pena.

<sup>14</sup> Si vedano, a proposito, le considerazioni della Corte Cost., sent. del 26 gennaio 2024 (ud. 5 dicembre 2023) n. 10: *"Ai sensi dell'art. 30-ter ordin. penit., la concessione del permesso premio non è subordinata unicamente ai requisiti soggettivi della regolarità della condotta in carcere e dell'assenza di pericolosità sociale (comma 1), ma anche a presupposti quantitativi, ove la pena inflitta superi i quattro anni di reclusione, occorrendo in tal caso l'espiazione di almeno un quarto della pena stessa, e di almeno dieci anni per i condannati all'ergastolo (comma 4, lettere b e d); al permesso premio non può inoltre accedere il detenuto in attesa di giudizio, perché «[l]'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento» (comma 3). Il permesso premio, che pure è concedibile anche «per consentire di coltivare interessi affettivi» (art. 30-ter, comma 1, ordin. penit.), non elimina dunque il problema dell'affettività del detenuto, ma consente solo di alleggerirlo, trasferendo "fuori le mura" la realizzazione delle esigenze affettive per chi abbia accesso al beneficio premiale. Inoltre "L'inadeguatezza dell'attuale situazione normativa è di particolare evidenza per il detenuto in attesa di giudizio, al quale è preclusa l'affettività extra moenia a causa dell'impossibilità di fruire di permessi premio ed è altresì preclusa l'affettività intramuraria per effetto dell'art. 18 ordin. penit., tutto ad onta della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. È quindi confermato che la disciplina dei permessi premio non è allo stato idonea a risolvere il problema dell'affettività del detenuto [...]"*

<sup>15</sup> L. Amerio- V. Manca, *Forma attiva e passiva del verbo amare: riflessioni a margine delle prime applicazioni del D.lgs. n. 123/2018 in materia di affettività e sessualità*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 9, 2019.

Analogamente, un'ulteriore proposta avanzata ha ipotizzato la creazione di un nuovo istituto giuridico rappresentato dalla c.d. visita (*i.e.* un colloquio intimo in senso stretto).

La visita si sarebbe distinta dal colloquio *ex art.* 18 ord. pen. per la facoltà concessa al detenuto di incontrare la persona autorizzata ad effettuare i colloqui in apposite "unità abitative" collocate all'interno dell'istituto, adeguatamente separate dalla zona detentiva, senza un controllo visivo e/o uditivo da parte del personale di sorveglianza.

Tale strumento sarebbe stato rivolto, senza operare distinzioni, a colloqui con familiari, conviventi e cc.dd. terze persone, in ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza n. 301/2012 della Corte costituzionale, così riconoscendo il diritto della persona detenuta alla cura dei rapporti affettivi, senza limitarsi alla sfera familiare o coniugale ma, anzi, ricomprendendo anche la cerchia amicale<sup>16</sup>.

Le riflessioni condotte in seno agli Stati Generali sono approdate nella legge delega del 23 giugno 2017 n.103 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*) che, nei principi e criteri direttivi, all'art. 1, 85° comma lett. n.), prevedeva espressamente la necessità di riconoscere il "diritto all'affettività delle persone detenute e internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio". La Commissione ministeriale, incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato, ha proposto la modifica degli artt. 18 («Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione») e 28 («Affettività e rapporti con la famiglia») dell'ordinamento penitenziario, proponendo altresì l'inserimento di un nuovo art. 37-*bis* («Gestione degli incontri e tutela dell'affettività») nel relativo regolamento di esecuzione.

Tuttavia, in sede di attuazione, i decreti legislativi del 2 ottobre 2018 nn. 123 e 124 del 2018 non hanno introdotto alcuna modifica disciplina in tale materia.<sup>17</sup>

Un importante riconoscimento del diritto all'affettività è stato inserito nel d.lgs. del 2 ottobre 2018 n. 121 (*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*).

Al fine di favorire le relazioni affettive, infatti, l'art. 19 del citato decreto ha garantito la possibilità per il detenuto minorenne di usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze faceva riferimento ad una violazione costituzionale in relazione a rapporti stabili. Su tale aspetto la Corte Costituzionale aveva evidenziato una problematica, dovendosi tutelare anche quelle situazioni in cui il detenuto o l'internato si privi di rapporti di tal tipo.

<sup>17</sup> G. Giostra, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 4.

<sup>18</sup> Visite da svolgersi in apposite unità abitative, opportunamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. Ai sensi del comma 5 e 6, viene

La XVIII legislatura ha visto, altresì, il deposito alla Camera e al Senato di due meritevoli disegni di legge.<sup>19</sup>

Il primo in tal senso, d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato (relatrice On. Cirinnà) ma, vista la decorrenza del termine della Legislatura, lo stesso è decaduto in base alle norme del regolamento interno.<sup>20</sup>

Seguendo il proposito di includere il tema dell’affettività nel senso più ampio del termine, la proposta ha innanzitutto promosso la modifica della rubrica dell’art. 28 L. 354/75, in materia di rapporti con la famiglia, con l’aggiunta delle parole “e diritto all’affettività”.

Sarebbe dovuta seguire, anche, l’introduzione di un secondo nuovo comma all’articolo in oggetto, finalizzato a riconoscere al detenuto il diritto di ricevere una visita al mese da svolgersi in apposite unità abitative all’interno degli istituti penitenziari, senza controlli visivi e auditivi, con persone autorizzate ai colloqui, quindi senza distinzioni tra familiari, conviventi e terze persone.

Altra proposta meritevole di menzione è quella relativa all’intervento sull’art. 30 ord. pen., per il tramite della quale si è provato ad inserire nell’ordinamento altri tipi di c.d. “permessi di necessità”, concessi solo in caso di lutto o malattie gravissime dei familiari: in altri termini, l’intento era quello di sostituire i requisiti previsti per la loro concessione, ovvero quelli dell’“eccezionalità” e della “gravità”, con quello della “particolare rilevanza familiare”, in modo tale da ricomprendere anche gli eventi, non necessariamente traumatici, che si verificano nella vita familiare.

Al disegno di legge presentato in Senato, è seguita la proposta d’iniziativa del Consiglio regionale del Lazio, presentata alla Camera dei Deputati, ma mai oggetto di discussione in Commissione.<sup>21</sup> L’intervento, impostato come la proposta *ut supra*, ha avanzato la necessità di configurare *ex novo* una fattispecie di permesso.

---

attribuito al direttore dell’istituto il compito di verificare la sussistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti e di verificare altresì la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l’ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali. Vengono infine favorite visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

<sup>19</sup> Un monitoraggio di tutte le proposte di legge in materia presso il Parlamento italiano è stato condotto dal Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria, *Le dimensioni dell’affettività*, op. cit.

<sup>20</sup> Senato della Repubblica, Disegno di Legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana n. 1876, *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute*, comunicato alla presidenza il 10 luglio 2020.

<sup>21</sup> Camera dei Deputati, Proposta di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Lazio n. 3488, *Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette*, presentata il 24 febbraio 2022.

Sulla base delle considerazioni che l'istituto dei permessi non appariva del tutto idoneo alla funzione trattamentale, essendo destinato a rispondere a situazioni, seppur riconducibili al contesto familiare, tuttavia estemporanee e contingenti, l'art. 3 della proposta di legge era finalizzato ad introdurre, in un nuovo art. 30 *quinquies*, l'istituto dei "permessi familiari", consistente in un istituto sottratto alle rigide preclusioni premiali previste dai c.d. permessi premio e pensato per offrire la possibilità, principalmente in relazione ai soggetti chiamati a scontare lunghi periodi di detenzione, di un contatto più diretto con i familiari, aiutandoli a mantenere in concreto il rapporto affettivo.<sup>22</sup>

Nel tempo, tali iniziative, non hanno trovato formale riscontro.

L'ultima proposta di legge, in termini di tempo, è stata presentata alla Camera, in data 23 novembre 2023, a firma dell'On. Magi.<sup>23</sup>

Tuttavia, anche in questo caso, la proposta non risulta attualmente calendarizzata per la discussione in commissione.

#### **4. Il rinnovato intervento della Consulta con la sentenza n. 10/2024.**

Il richiamo effettuato dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia del 2012 non ha smosso il Legislatore a conformare la normativa penitenziaria ai principi costituzionali.

O meglio, è corretto dire che solo parzialmente, e in modo insufficiente, lo Stato ha provveduto a modificare la disciplina in materia.

Per quanto qui di interesse, rispetto al quadro normativo vigente al 2012, sono invero intervenute poche modifiche.

Con la legge n. 76 del 2016 sono stati parificati, in tema di ordinamento penitenziario, i diritti dei conviventi di fatto e delle parti delle unioni civili ai diritti dei coniugi.

Mediante il d.lgs. n. 123 del 2018, poi, il Legislatore ha aggiunto un periodo nella norma dell'art. 18 ord. pen., il quale sancisce che i "locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto".

Per il tramite, infine, del d.lgs. n. 121 del 2018, è stata modificata la disciplina inerenti ai minori: è stato previsto, invero, che al "fine di favorire le relazioni

---

<sup>22</sup> F. Maisto, *Afflittività e affettività*, in S. ANASTASIA-F. CORLEONE-L. ZEVI (a cura di), *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, Roma, 2011, p. 183: considerando l'affettività come un elemento del trattamento penitenziario piuttosto che elemento del trattamento rieducativo del reo, quello che è un diritto fondamentale della persona subisce un'impropria "curvatura assorbente, paternalistica e potestativa dipendente dalla "graziosa concessione" dell'Autorità".

<sup>23</sup> Camera dei deputati, proposta di legge n. 1566, *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute*, presentata il 23 novembre 2023.

affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore”.

Pochi cambiamenti, non sufficienti - a parere di chi scrive - a ritenere sussistente (e garantito) un diritto all'affettività per i detenuti.

Ha assunto dunque, sul punto, dirimente importanza la sentenza n. 10/2024<sup>24</sup>, resa dalla Corte costituzionale a seguito della richiesta del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che, con ordinanza n. 5 del 2023, ha inteso sollevare innanzi alla Consulta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 ord. pen.

In particolare, il giudice umbro ha ritenuto la norma in palese contrasto con gli articoli 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il Magistrato di Spoleto, nel caso di specie, avrebbe dovuto decidere un reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., presentato da un detenuto successivamente ad un divieto dell'amministrazione carceraria (divieto legittimo in forza dell'art. 18 ord. pen., il quale prevede una vigilanza continua) in relazione allo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la propria compagna e la figlia. Reclamo su cui, basandosi sulla normativa vigente, avrebbe dovuto pronunciarsi negativamente.

Da qui la questione sollevata dal magistrato, secondo cui l'incostituzionalità investiva, a parere del rimettente, l'articolo 18 nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia.

In altri termini, si sosteneva - correttamente - come l'affettività (i.e. anche la sessualità) non potesse essere garantita soltanto in forza di istituti premiali, quali i permessi premio, ma dovesse essere riconosciuta quale diritto del detenuto, a prescindere dalla sua condotta e dal suo percorso.

Sul solco creato dalle obiezioni sollevate dal giudice rimettente e dal quadro normativo leggermente modificato rispetto al 2012, si è inserita la pronuncia della Consulta che ha ritenuto fondata la questione.

Finalmente si è giunti ad una sentenza storica che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della l. n. 354/1975, “nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie”.

Ciò esposto, occorre evidenziare che la Consulta, con la sentenza del 2024, ha inteso sviluppare diversi elementi da valutare tanto al fine della concessione di

---

<sup>24</sup> Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud. 6 dicembre 2023), n. 10.

colloqui intimi al detenuto, quanto alle caratteristiche che tali visite devono rispettare.

Innanzitutto, la Corte ha specificato, coerentemente rispetto alle ragioni (motivi di sicurezza, di ordine, di disciplina, di giustizia) che hanno portato alla declaratoria di incostituzionalità, che gli effetti della decisione non possono essere estesi ai detenuti in regime di detenzione ex art. 41 bis ord. pen., nonché ai reclusi sottoposti a sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14 ord. pen.

Quanto alle modalità del colloquio, la Corte ha sancito che lo stesso non debba essere connotato da brevità e che, anzi, la durata deve essere tale da consentire l'effettivo esercizio del diritto all'affettività della persona detenuta.

Il colloquio deve necessariamente svolgersi con il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente del detenuto; l'onere di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto affettivo tra la persona detenuta e quella con cui dovrebbe intrattenere il colloquio appartiene al Direttore dell'istituto che dovrà, altresì, verificare l'eventuale sussistenza di provvedimenti ostativi emessi dall'Autorità Giudiziaria.

Le visite intime, prioritariamente da assegnare ai detenuti che non possono usufruire dell'istituto dei permessi premio, devono effettuarsi in appositi locali, appropriati, e con modalità temporali frequenti e non sporadiche.

Ad ogni modo, occorre sgomberare il campo dal pensiero che l'intervento richiesto allo Stato sia indirizzato esclusivamente a consentire alla persona *in vinculis* di esercitare momenti di sessualità intramuraria.

Come ha chiarito la stessa Corte costituzionale, invero, l'espressione del diritto all'affettività-intimità abbraccia una molteplicità di elementi afferenti alla sfera della persona, ivi compresi, soprattutto, gli aspetti della genitorialità e della salute fisica e mentale del detenuto.

È in questa ottica che si comprende come le future unità abitative intramurarie andranno pensate: luoghi adatti, *in primis*, alla relazione personale e familiare, non solo all'incontro fisico.<sup>25</sup>

La sentenza della Consulta si pone, dunque, come rimedio all'immobilismo, sul punto, del Legislatore.

Nelle more di un (auspicato ed auspicabile) intervento normativo, la pronuncia assolve al compito, assai complesso, di delineare le caratteristiche dei colloqui intimi, di specificarne i requisiti e di colmare quel vuoto legislativo ormai divenuto insostenibile.

---

<sup>25</sup> F. Cimino, *Il diritto all'affettività ristretta. A quasi un anno dalla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di colloqui intimi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, 12: "Inseriti così in un percorso di umanizzazione della pena e di risocializzazione del detenuto, la loro gestione non comporterà alcuna metamorfosi dei compiti istituzionali dell'amministrazione e del corpo di polizia penitenziaria, né alcuna degradazione per la dignità di ciascun attore istituzionale".

## 5. Le posizioni e gli interventi dei diversi attori istituzionali.

La Corte si è dimostrata sin da subito consapevole delle numerose difficoltà applicative che avrebbero incontrato gli Istituti penitenziari, già gravati da persistenti problemi di sovraffollamento e alle prese con un'edilizia architettonicamente afflittiva e fatiscente<sup>26</sup>, nel dare attuazione alla decisione n. 10 del 2024.

Per tale motivo, un mero intervento ablativo sul controllo visivo non sarebbe stato di per sé sufficiente a garantire un adeguato grado di intimità ai colloqui familiari, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto<sup>27</sup>.

È in questa prospettiva che si comprende la chiamata della Corte ad un'azione combinata del Legislatore, della Magistratura di sorveglianza e dell'Amministrazione penitenziaria, ciascuno secondo le rispettive competenze, per accompagnare una tappa importante del percorso di "inveramento del volto costituzionale della pena".

Il Ministero di Giustizia, dal canto suo, per il tramite del proprio Guardasigilli, si è dichiarato perfettamente consapevole dell'importanza della questione e deciso a dare *pienissima* attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, anche mediante l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare<sup>28</sup> impegnato nella ricognizione di spazi per le visite intime in carcere e nell'elaborazione di una proposta complessiva tramite cui dare esecuzione alla sentenza n. 10/2024.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Corte Cost., sent. del 26 gennaio 2024 (ud. 5 dicembre 2023) n. 10; A. D. De Rossi, op. cit.; L. Scarcella, D. Di Croce, *Gli spazi della pena nei modelli architettonici del carcere in Italia: evoluzione storica caratteristiche attuali-prospettive*, in *Rass. pen. e crim.*, 2001, n. 1/3: "Il periodo attraversato dal Paese negli anni immediatamente seguenti all'entrata in vigore della riforma ha senza dubbio contribuito a bloccare l'interesse per la realizzazione di luoghi di detenzione più umani e ha ritardato il dispiegarsi dello spirito riformatore anche nel campo della ricerca architettonico-strutturale, privilegiando da parte dello Stato delle risposte di tipo "forte" e "altamente cementate" [...], che condussero all'adozione di quel "modello monolitico", tanto (e da giusta ragione) criticato per l'afflittività e gli elevati costi di realizzazione, gestione e manutenzione che comporta".

<sup>27</sup> F. Martin, *Carcere e sessualità: nuovi spiragli costituzionali*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 1.

<sup>28</sup> Che prevede, come componenti, appartenenti del Ministero di Giustizia, del Garante nazionale per i detenuti, della Magistratura di sorveglianza, dell'architettura penitenziaria, del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

<sup>29</sup> A. Pugiotta, *La Costituzione violata: l'affettività in carcere è un diritto ma il Governo continua a negarla*, in *l'Unità*, 31 gennaio 2025; Interrogazione a risposta immediata in Assemblea, a c. n. 3-01101, presentata in data 26 marzo 2024 dall' On. Riccardo Magi.

Tuttavia, dell'istruttoria fin qui svolta si sa poco e nulla, se non attraverso una risposta scritta dello stesso Guardasigilli, sollecitato da un'interrogazione parlamentare.<sup>30</sup>

Anche il Comitato esecutivo del CONAMS (Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza) ha manifestato la sua netta posizione<sup>31</sup>, auspicando un celere adeguamento delle strutture.

Tuttavia, proprio in seno alla Magistratura di Sorveglianza, il percorso verso una piena realizzazione del diritto all'effettività è stato oggetto di una recente battuta d'arresto. Il caso prende le mosse dall'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino del 5 settembre 2024, con cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta da un detenuto avverso il provvedimento della Casa di reclusione di Asti di negazione di un colloquio intimo con la propria moglie sulla base della motivazione che "la struttura non lo consente".

Secondo il Giudice di Torino, a fronte della mancanza di interventi organizzativi dell'amministrazione penitenziaria, la richiesta del detenuto non può configurarsi alla stregua di un vero e proprio diritto soggettivo bensì come una mera aspettativa, non tutelabile quindi in via giurisdizionale.

Di diverso avviso è stata, per fortuna, la Corte di cassazione<sup>32</sup>, interpellata in relazione alla citata ordinanza.

La Suprema Corte ha ribadito, innanzitutto, la portata dei principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 10/2024, e ha, altresì, affermato che il reclamo proposto, nel caso di specie, dal detenuto si qualifica per la sua natura giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., (derivandone, pertanto, la competenza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.).

La Corte, quindi, ha annullato il provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, ribadendo, così, quanto già specificato dalla Consulta: l'affettività è un diritto.

Non vi è dubbio che la recentissima decisione della Suprema Corte rappresenti un forte monito alla Magistratura di sorveglianza e una pronuncia capace di incidere

---

<sup>30</sup> Interrogazione a risposta scritta, a. c. n. 4-03685, presentata in data 28 ottobre 2024 dall'On. Debora Serracchiani.

<sup>31</sup> Conams, *Comunicato sulla sentenza della Consulta n. 10/2024*, disponibile su <https://www.conams.it/2024/11/19/comunicato-sulla-sentenza-della-consulta-10-2024/>:

*"Il tempo, non breve, ormai decorso dal 31.1.2024 senza che in alcun istituto penitenziario del Paese sia stata data esecuzione alla decisione della Consulta, di per sé dotata di immediata efficacia dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ci impone, dunque, di porre all'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria tale tema, auspicando un pronto adeguamento della stessa ai dettami costituzionali."*

<sup>32</sup> Cass. Sez. I, ud. 11.12.2024 (dep. 2.1.2025), n. 8: *"la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata"*.

positivamente, qualora non siano presenti ragioni ostative, sui reclami presentati dai detenuti<sup>33</sup>.

Al contempo, una tale pronuncia porta con sé l'inevitabile amarezza di constatare la necessità di dover ribadire, ancora una volta, i principi affermati dalla Consulta. In questa riflessione, l'attuale *impasse* delle Istituzioni, chiamate a tradurre in concreto il diritto all'affettività delle persone *in vinculis*, rende ancora più sconcertante la prospettiva di una sua realizzazione in tempi ragionevoli.

## 6. Conclusioni

Il dibattito sull'attuazione del diritto all'affettività, riconosciuto dalla Corte costituzionale, vede contrapporsi posizioni nettamente opposte.

Da un lato, infatti, vengono lanciati accorati appelli alle istituzioni, per dare concretezza alla sentenza della Consulta, mediante indicazioni operative, sperimentazioni ed emanazione di linee guida o circolari immediatamente esecutive.<sup>34</sup>

Dall'altro lato, invece, vi è l'autorevole opinione di chi sostiene che, a questo punto, sia necessario "forzare l'ingresso della Costituzione dietro le sbarre"<sup>35</sup>, proponendo di far leva sulla possibilità dei detenuti di presentare un reclamo giurisdizionale, fino a provocare "una valanga di reclami", così da indurre la Magistratura di sorveglianza a farsi carico del dovere di ordinare all'amministrazione penitenziaria di ottemperare alla legittima pretesa del detenuto.

All'indomani della pronuncia della Consulta, una delle prime direzioni penitenziarie ad esporsi è stata quella del carcere di Padova la quale si era detta favorevole alla realizzazione di una serie di "stanze dell'amore", secondo tempistiche che avrebbero consentito al detenuto di usufruire dei primi colloqui riservati entro un paio di mesi.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Cass. Sez. I, ud. 11.12.2024 (dep. 2.1.2025), n. 8 con nota di G. L. Gatta, *La Cassazione sull'affettività in carcere come diritto: ammissibile il reclamo del detenuto al quale dia negato un colloquio con il coniuge in condizioni di intimità*, in *Sistema Penale*.

<sup>34</sup> Unione delle Camere Penali Italiane, *Sull'affettività e sul fondamentale diritto alle relazioni umane in carcere siamo ancora al punto di partenza*, Osservatorio carcere, 28 gennaio 2025: "Ci rifiutiamo di ritenere che l'unica soluzione a disposizione dei detenuti e degli avvocati penalisti possa essere quella di innescare un sistema di reclami a catena, rischiando di ingolfare gli Uffici di Sorveglianza, per ottenere una risposta "forzata" dall'Amministrazione fino ai più alti livelli delle Corti sovranazionali"

<sup>35</sup> In questo senso, si veda A. Pugiotto, *La Costituzione violata: l'affettività in carcere è un diritto ma il Governo continua a negarla*, op. cit.

<sup>36</sup> Sui tentativi precedenti di realizzare stanze dell'affettività si veda: A. D. DÈ ROSSI, *Architettura penitenziaria, diritti umani e qualità della salute. L'affettività in carcere: modelli da ripensare*, op. cit.; A. Traverso- S. Cambieri, *Progetto di vita e progettazione educative in dialogo: Essere madre in contesti di detenzione*, in *Rivista Formazione, Lavoro, Persona*, 2016, n. 17.

Tuttavia, l'entusiasmo è stato stroncato dalla risposta pervenuta dal Ministero di Giustizia che ha avocato a sé ogni competenza in merito, asserendo la mancanza di un'autorizzazione specifica in tal senso e precisando che "ogni eventuale iniziativa verrà intrapresa dal Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria".<sup>37</sup> Sebbene sia comprensibile la volontà di centralizzare a livello ministeriale l'attuazione del diritto all'affettività per che l'esigibilità del diritto a tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio non si realizzi a "macchia di leopardo" (originando, in tal caso, disparità di trattamento tra detenuti ristretti in diverse città)<sup>38</sup>, è pur vero che tali ragioni non possono rappresentare per l'Amministrazione un alibi per procrastinare *ad libitum* l'obbligo di dare attuazione a un diritto costituzionale rimasto fino ad ora sacrificato.<sup>39</sup>

Una possibile strada operativa sul punto è stata, invero, indicata anche dalla Corte costituzionale nella nota sentenza<sup>40</sup>.

Finalmente, nel momento in cui si scrive, sembrerebbe essere giunti ad un punto di svolta.

---

<sup>37</sup> Ristretti orizzonti, "Stanze dell'amore", il carcere di Padova si organizza ma Ostellari frena: "Non sono autorizzate", di Giulia D'Aleo, disponibile su <https://ristretti.org/>.

<sup>38</sup> Quotidiano Giustizia, *Intervista al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Bortolato: i colloqui intimi in carcere sono diritti inviolabili*, di Giulio Gloria, 7 febbraio 2025: " Per quel che mi riguarda, come altri colleghi peraltro, subito dopo la sentenza della Consulta abbiamo sollecitato le direzioni delle carceri affinché avviassero iniziative, anche piccole e nei limiti delle risorse a loro disposizione, per predisporre locali idonei. Tutto però si è fermato in attesa della proposta dell'amministrazione centrale. Per ora non ci resta che aspettare i reclami dei detenuti, proprio come ha fatto il magistrato di Spoleto".

<sup>39</sup>Cfr. Radio Radicale, *Radio Carcere: "La Corte Costituzionale e i colloqui intimi nelle carceri? Non una concessione, ma un diritto" – Dialogo col Professore Marco Ruotolo*, disponibile su [https://www.radioradicale.it/scheda/743956/radio-carcere-la-sentenza-della-corte-costituzionale-sui-colloqui-intimi-nelle-carceri?i=4828435&qt-blocco\\_interventi=0](https://www.radioradicale.it/scheda/743956/radio-carcere-la-sentenza-della-corte-costituzionale-sui-colloqui-intimi-nelle-carceri?i=4828435&qt-blocco_interventi=0), 12 novembre 2024.

<sup>40</sup> Corte cost. 26 gennaio 2024 (ud. 6 dicembre 2023), n. 10: "è altresì opportuno valorizzare qui il contributo che a un'ordinata attuazione dell'odierna decisione può dare – almeno nelle more dell'intervento del legislatore – l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti.

Venendo meno con questa decisione l'inderogabilità del controllo visivo sugli incontri, può ipotizzarsi la creazione all'interno degli istituti penitenziari – laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualità eventualmente necessaria – di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata." Si vedano anche le indicazioni metodologiche a suo tempo fornite dal Tavolo 14 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale e nell'allegato n.3 che ipotizzava un percorso a tappe che, partendo da singole sperimentazioni arrivasse poi, sulla base dei risultati ottenuti, a far operare a pieno regime il nuovo istituto: A. Dell Bella, *Riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute: uno sguardo all'esperienza francese*, Allegato 3 alla Relazione del Tavolo 14- Stati Generali sull'Esecuzione Penale, 2016, disponibile su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19\\_1\\_14.page?previousPage=mg\\_2\\_19\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_14.page?previousPage=mg_2_19_1).

In accoglimento di due reclami, presentati ex art. 35 bis ord. pen., da due detenuti degli istituti di Parma e di Terni, i Magistrati di sorveglianza di Reggio Emilia e di Spoleto<sup>41</sup> hanno ordinato ai due istituti penitenziari di attrezzarsi, individuando anzitutto uno spazio adeguato e senza sorveglianza, entro il termine di sessanta giorni, per consentire ai richiedenti di svolgere un colloquio riservato.

Le due ordinanze non possono che fare da apripista a future analoghe decisioni sul tema.

Si attende a breve, dunque, di conoscere le modalità operative che verranno individuate dai suddetti istituti penitenziari per dare finalmente dignità a chi per tanto tempo ne è stato privato<sup>42</sup>.

In caso di persistente inerzia, la Magistratura di sorveglianza si potrebbe trovare obbligata ad esercitare, su richiesta degli interessati, il proprio potere di nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 35 co. 6, ord. pen.

La palla passa, a questo punto, alle Direzioni degli Istituti penitenziari, che dovranno conformarsi agli obblighi derivanti dalle citate ordinanze nei termini ivi previsti.

È giusto riconoscere, sul punto, la difficoltà e la delicatezza della posizione in cui versano i Direttori degli istituti, battuti tra l'incudine, delle ordinanze della Magistratura, ed il martello, rappresentato dalle linee programmatiche dettate dall'Amministrazione penitenziaria.

Ciò nonostante, il periodo dei rinvii pare finalmente terminato: non resta che attendere, ma il tempo dell'affettività in carcere è inevitabilmente giunto.

---

<sup>41</sup>In particolare, il MdS di Spoleto (Dott. Gianfilippi), in parziale accoglimento del reclamo, ha disposto nei termini che seguono: *"all'interessato, disapplicata sul punto ogni eventuale disposizione amministrativa confliggente, sia consentito di svolgere un colloquio visivo intimo, senza il controllo a vista della Polizia Penitenziaria, negli spazi che saranno allo scopo individuati dalla Direzione della Casa Circondariale di Terni, secondo le indicazioni meglio leggibili nella sent. Corte Costituzionale n. 10/2024 e nelle motivazioni del provvedimento, entro 60 gg. dalla data di comunicazione dell'accoglimento del reclamo. Si dispone che l'istituto penitenziario renda nota all'Ufficio l'avvenuta esecuzione nei medesimi termini"*.

Provvedimento visionabile su:  
[https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1739187845\\_reclamo-35-bis-affettivita-detenuto-anonim.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1739187845_reclamo-35-bis-affettivita-detenuto-anonim.pdf).

<sup>42</sup> La Repubblica, *Sì al sesso in carcere: a Parma e Terni le prime due stanze dell'amore*, di Viola Giannoli, disponibile su [https://www.repubblica.it/cronaca/2025/02/13/news/carcere\\_permessi\\_sesso\\_stanza\\_amor\\_e\\_parma\\_terni-424000212/](https://www.repubblica.it/cronaca/2025/02/13/news/carcere_permessi_sesso_stanza_amor_e_parma_terni-424000212/), 13 febbraio 2025.